



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.948 del 16/9/2011

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°324 del 12/9/2011

Oggetto: *lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di palma di Montechiaro 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico. Incarico di redazione studio geologico esecutivo al dott. Geologo Giovanni Giambra.*

Anno 2011

L'anno duemilaundici il giorno DODICI del mese di SETTEMBRE alle ore // in // nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C n. 29 del 29.10.2002

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.108/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio.

Vista la determina sindacale n.38 del 24/8/2011

Premesso che:

con nota prot.16295 del 05.07.2011 l'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente ha comunicato che nell'ambito degli interventi previsti dal D.D.G. n.454 del 27.06.2010, è stato inserito il finanziamento relativo ai *lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di palma di Montechiaro 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico*, per l'importo di € 1.800.000,00;

che occorre pertanto predisporre il progetto esecutivo entro gg.60 al fine di acquisire definitivamente il finanziamento concesso;

doendo procedere alla redazione del progetto *de quo* l'ufficio, ha la necessità dello studio geologico esecutivo stante che all'interno dell'U.T.C., non esistono le professionalità specifiche;

pertanto, con determinazione n.242 del 28/6/2011 è stato stabilito di procedere all'uopo mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del comma 2 dell'art.91 del D.Lgs n.163/2006;

all'esito della procedura negoziata l'incarico di redazione dello studio geologico esecutivo dei lavori di *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di palma di Montechiaro 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico* è stato aggiudicato al geologo dott. Giovanni Giambra che ha offerto il ribasso del 10,50% sulle competenze tecniche che ammontano a euro 78.391,00 IVA ed oneri compresi, come si evince dal verbale di gara allegato alla presente;

Dato atto che il verbale di aggiudicazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio dall'1/9/2011 per gg.6 e non sono pervenuti rilievi o contestazioni,

Visto il vigente O.R.EE.LL.

Visto il disciplinare d'incarico allegato alla presente;

Visto l'Albo dei Professionisti istituito con determinazione n°316 del 18/10/2007, come aggiornato annualmente;

DETERMINA

Di affidare l'incarico di redazione dello studio geologico esecutivo dei lavori di *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di palma di Montechiaro 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico* al geologo dott. Giovanni Giambra;

Di approvare l'allegato disciplinare di incarico;

Di dare atto che le somme per competenze tecniche, calcolate in €.78.391,00 IVA ed oneri compresi, alle quali verrà applicato il ribasso del 10,50% offerto in sede di procedura negoziata, è stata impegnata con determinazione 242/2011.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Salvatore Di Vincenzo

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A GEOLOGI LIBERI PROFESSIONISTI PER
PRESTAZIONI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE RIGUARDANTI LE OPERE PUBBLICHE.

Art. 1

L'Amministrazione Comunale di Palma di Montechiaro, che d'ora in poi sarà indicata semplicemente "l'Amministrazione", e per essa il suo legale rappresentante Arch. _____, nella qualità di Ingegnere capo dell'U.T.C, affida al Dott. Geol. _____ nato/a ad _____ il _____ ed ivi residente in Via _____ n° _____, codice fiscale _____, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. _____ l'incarico relativo a:

Studio geologico esecutivo riguardanti i *lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di palma di Montechiaro 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico.*

Art.2

Tutti gli incarichi professionali sono affidati con deliberazione degli organi esecutivi nel rispetto delle specifiche competenze dei diversi professionisti che concorrono alla realizzazione dell'opera.

Art. 3

La prestazione professionale per l'adempimento dell'incarico comprende:

- indagini geognostiche;
- progetto esecutivo;

Art. 4

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione.

Esso resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme del "*Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici*", approvato con D.P.R. n. 554/99 e della normativa in materia di opere pubbliche, vigente nell'ambito della Regione siciliana.

Devono, altresì, essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di prestazioni oggetto della presente convenzione, ed in particolare quelle contenute nel D.M. 21 Gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "*Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione*", e quelle relative alla ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cui alla legge regionale 1 Ottobre 1956 n. 54 e successiva legge regionale 9 Dicembre 1980, n. 127.

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, giusta le norme per la compilazione al D.P.R. n. 554/99 ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione.

Art. 5

Il professionista dovrà presentare, nel termine di giorni 10 (giorni) dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare:

- lo studio geologico esecutivo completo di ogni elaborato, in originale e n.4 copie.
- quant'altro necessario, giusta le norme per la compilazione dei progetti di opere dello Stato di cui al D.P.R. n. 554/99.

Qualora la presentazione di tutti gli elaborati della relazione esecutiva venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale di euro 50 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 10 (dieci), l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e/o rimborsi spese relativi al progetto.

Art. 6

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati che si rendessero necessari, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici e enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Art.7

L'onorario per le prestazioni rese dal professionista nell'adempimento dell'incarico, di cui alla presente convenzione, è determinato sulla base della "*Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi*" approvata con decreto ministeriale 18 Novembre 1971 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Sull'onorario stabilito viene applicata una riduzione del _____ giusta offerta del professionista in sede di procedura negoziata.

Nel caso in cui trattasi di prestazioni compensate a percentuale, (art. 18 del D.M. 18 Novembre 1971), ai sensi dell'art. 21 della vigente tariffa professionale si attribuisce all'opera oggetto del presente disciplinare la classe _____ della tabella IV allegata al decreto ministeriale 18/11/71.

Al professionista sono dovuti a parte ed in aggiunta i compensi a vacanza previsti dall'art. 12, commi a), b), c), d), e), f), g), del D.M. 18/11/71, nonchè il rimborso delle spese di cui all'art.14 del D.M. 18/11/71.

Nel caso di risoluzione o rescissione, a termine delle vigenti disposizioni, dei contratti d'appalto dei lavori per lo studio geologico, spetterà al professionista un'aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti con l'incremento del 25% per incarico parziale (purchè l'importo non superi le competenze per l'incarico

totale), se trattasi di prestazioni compensate a percentuale o un onorario calcolato sulla base delle effettive prestazioni rese, esso va computato a vacazione, discrezione o a quantità.

Nessun compenso o indennizzo, oltre quelli a lui spettanti per la redazione del progetto esecutivo di cui agli articoli precedenti sarà corrisposto al professionista, nel caso che i lavori dallo stesso progettati per qualsiasi motivo, non abbiano comunque inizio.

Il recesso dall'incarico da parte del professionista nella fase di redazione del progetto comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Art.8

A rimborso spese delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate, si provvede mediante l'applicazione della percentuale del ____ sull'importo dell'onorario.

Art. 9

Il professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico assunto; può, tuttavia, in caso di necessità, avvalersi, a norma dell'art. 5 del D.M. 18/11/71, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dell'opera di collaboratori di concetto e di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità.

L'onorario e le spese, effettivamente sostenute e documentate, per le prestazioni di detti collaboratori ed ausiliari sono a carico dell'Amministrazione nel caso in cui l'onorario del professionista è determinato a vacazione, indipendentemente dalle competenze dello stesso.

Sono invece a carico del professionista se l'incarico è compensato a quantità o a percentuale o a discrezione.

Art. 10

Oltre al rimborso delle somme di cui all'art. 9, alla corresponsione dell'onorario di cui all'art. 8, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo per l'incarico di cui alla presente convenzione. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso in conformità ed ai sensi dell'art.19 del D.M. 18/11/71.

Art. 11

Il professionista, nell'espletamento dell'incarico, si atterrà alle direttive impartite dall'Amministrazione committente e manterrà opportuni collegamenti con la stessa e con gli altri tecnici progettisti dell'opera.

Art. 12

Lo studio geologico esecutivo sarà di proprietà, piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come ad introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informativi essenziali.

Art. 13

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione della parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia.

Art. 14

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dal professionista ed il terzo dall'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia.

Art. 15

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le conseguenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Restano a carico dell'Amministrazione le somme da corrispondersi all'ordine professionali per il rilascio del parere sulla parcella, l'I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

Art. 16

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) l' _____, nella qualità come sopra e per ragioni della funzione ricoperta presso Il Comune di Palma di Montechiaro;

b) il Dott. _____ presso il proprio studio professionale sito in via _____, _____.

Art. 17

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla tariffa per le prestazioni professionali dei geologi, approvata con Decreto Ministeriale 18 Novembre 1971 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Art. 18

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli organi superiori.

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, li _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale